

STATUTO DELLA FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA DON G. MARZETTI" ex "OSPEDALE CIVILE ED OSPIZIO VECCHI POVERI DI MONTERUBBIANO"

Articolo 1 – Denominazione

1 - È costituita la Fondazione "Casa di riposo e residenza protetta don G. Marzetti" (di seguito per brevità "Fondazione"), persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, dotata di autonomia statutaria e gestionale.

Articolo 2 – Origini, storia e trasformazioni

1 - La Fondazione è istituita a seguito della trasformazione dell'Amministrazione Unica dell'Ospedale Civile ed Ospizio Vecchi Poveri di Monterubbiano, ai sensi e per gli effetti della L.R. Marche n. 5/2008, recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona".

2 - L'Amministrazione Unica dell'Ospedale Civile ed Ospizio Vecchi Poveri di Monterubbiano ha avuto origine a seguito del decentramento dall'Ente Comunale di Assistenza delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza di Monterubbiano, sottoposte ad un'Amministrazione unica.

3 - Le Opere Pie soggette al processo di decentramento e convenute nell'Amministrazione Unica, avevano assunto la denominazione di "Amministrazione Unica dell'Ospedale Civile ed Ospizio Vecchi Poveri di Monterubbiano" ed erano rappresentate da:



a) l'Ospedale Civile eretto nel 1843 in seguito a formale convenzione fra il Comune di Monterubbiano e il Capitolo della Chiesa Collegiata, avente lo scopo di dare ricovero e cura agli infermi di ambo i sessi del Comune di Monterubbiano e di Moresco, affetti da malattie febbrili, chirurgiche e croniche riacutizzate, esclusi i malati affetti da malattie contagiose;

b) l'Ospizio dei Vecchi Poveri, eretto con RD 1° giugno 1897 con l'eredità del fu Giovannetti Vito e con il prezzo convertito in rendita del debito pubblico, di ettoltri 650 di grano, che la Congregazione di Carità di Monterubbiano, il 23 dicembre 1892, deliberò si prelevassero dai quattro Monti frumentari da essa amministrati. L'ospizio aveva lo scopo di ricevere i Vecchi poveri di Monterubbiano e Moresco, in proporzione delle rispettive popolazioni e con residenza per 5 anni continui, che avessero per lo meno 60 anni e non avessero quanto necessario per il sostentamento.

4 - A seguito dell'istituzione del sistema sanitario e della successiva regionalizzazione dell'assistenza ospedaliera, l'Amministrazione Unica ha mantenuto solamente la gestione dei servizi di ospitalità per anziani in casa di riposo, con la conseguenza che in sede di trasformazione si è scelto di denominare la Fondazione "Casa di riposo e residenza protetta don G. Marzetti" di Monterubbiano e Moresco, che costituisce la denominazione di uso corrente e più diffusa dell'istituzione.

Articolo 3 – Sede e ambito territoriale di operatività

Roberto del Mello
Roberto del Mello
Roberto del Mello



1 - La Fondazione ha sede nel Comune di Monterubbiano (Fermo) ed opera nell'ambito territoriale della Regione Marche.

2 - Attualmente la sede designata è in Via Oreste Murani, n. 30/b – Monterubbiano (FM).

3 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la modifica della sede nell'ambito del Comune di Monterubbiano senza la necessità di modificare il presente statuto e può, altresì, istituire eventuali sedi secondarie nel territorio regionale delle Marche.

Articolo 4 – Finalità istituzionali, attività e impiego degli utili di esercizio

1 - La Fondazione persegue finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone disabili, in stato di bisogno o con disagio sociale, con particolare riferimento a persone dell'area della terza e quarta età.

2 - Allo scopo di realizzare le finalità di cui ai commi precedenti, la Fondazione provvede in via principale all'assistenza in regime di ospitalità in casa di riposo o in residenza protetta con preferenza, nel rispetto di quanto previsto dalle Tavole di Fondazione originarie, alle persone che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e che siano residenti da almeno 5 anni nei comuni di Monterubbiano e di Moresco, in numero proporzionale alle rispettive popolazioni di residenza.

3 - La Fondazione, inoltre, può:

- 1) realizzare interventi di presa in carico di bisogni di assistenza e di cura delle persone non autosufficienti, in particolare anziane, e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, anche in regime di convenzione o in associazione con enti pubblici o organismi privati;
- 2) progettare e gestire, anche in forma associata con altri enti, istituzioni e organismi, servizi e attività relativi a prevenzione, cura e riabilitazione della persona;
- 3) collaborare con gli enti locali e con gli organismi pubblici e privati, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi socio-assistenziali territoriali, garantendo l'organica programmazione e la gestione coordinata degli interventi e dei servizi;
- 4) sviluppare programmi ed interventi di promozione, gestione, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio;
- 5) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sociali.

4 - La Fondazione può compiere, altresì, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

5 - La Fondazione può costituire e/o partecipare ad altri organismi (fondazioni, associazioni, società, consorzi, aziende pubbliche di servizi, ecc.), le cui finalità siano compatibili con gli scopi della Fondazione medesima.

6 - Gli utili eventualmente conseguiti al termine dell'esercizio di ciascun anno, in coerenza con il carattere non lucrativo della Fondazione, sono reinvestiti nell'attività istituzionale della medesima, nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 - Partecipazione alla Fondazione

1 - Al fine di favorire una rete integrata e di promuovere la partecipazione e il sostegno di soggetti operanti nell'ambito territoriale di riferimento, le persone giuridiche, pubbliche o private, che condividano le finalità della Fondazione, possono chiedere ed ottenere la qualifica di Partecipanti, apportando un contributo in denaro secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, con voto espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

2 - I fondi conferiti dai Partecipanti sono destinati senza vincoli di utilizzo al fondo di gestione della Fondazione.

3 - I requisiti e la natura dei soggetti, che possono richiedere di essere ammessi alla Fondazione in qualità di Partecipanti, sono deliberati con cadenza biennale dal Consiglio di Amministrazione, entro il mese di giugno. L'ammissione è condizionata al previo versamento da parte del richiedente del contributo richiesto, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4 - Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di lasciare immutati i requisiti e la natura di soggetti Partecipanti alla scadenza del biennio, fino a nuova deliberazione.

Articolo 6 - Diritti dei Partecipanti

1 - I partecipanti in numero di due o più hanno diritto di riunirsi in Assemblea, costituente organo istituzionale della Fondazione, convocata dal rappresentante dei partecipanti, secondo le modalità disciplinate nel regolamento di organizzazione e gestione.

2 - Il Partecipante può fruire dei servizi e delle strutture funzionali della Fondazione alle condizioni di favore e nel rispetto delle modalità previste da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Patrimonio

1 - Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili esistenti all'atto della trasformazione e contenuti negli appositi inventari redatti secondo quanto previsto dalla legge regionale di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB;
- b) beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione, destinati a patrimonio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) contributi ottenuti da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

2 - Le delibere aventi ad oggetto la dismissione di beni facenti parte del patrimonio immobiliare della Fondazione, ritenute necessarie per il reinvestimento dei proventi

Federico Wilcke
Poste private
Via 22 Aprile

[Signature]
[Signature]

3

nell'acquisto di beni funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie, devono essere adottate con la maggioranza qualificata di almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.

3 - Le somme ottenute dall'alienazione dei beni di proprietà della Fondazione devono essere impiegate con preferenza:

- a) nel miglioramento del patrimonio esistente, tenendo conto del parere obbligatorio;
- b) nell'affrancazione di prestazioni perpetue redimibili, legalmente accertate.

4 - La gestione del patrimonio avviene secondo quanto stabilito dal regolamento di amministrazione e di gestione.

5 - Gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli Statuti e dalle Tavole di Fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alla Regione Marche, che ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al Pubblico Ministero per l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 23 del codice civile.

Articolo 8 – Fondo di gestione

1 - La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità statutarie utilizzando un Fondo di gestione, composto da:

- a) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali della Fondazione;
- b) rette, tariffe, corrispettivi o contributi dovuti da utenti o da soggetti pubblici o privati a titolo di sovvenzione o di corrispettivo per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) eventuali donazioni, disposizioni testamentarie o atti di liberalità, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- d) contributi di privati;
- e) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, svolte anche in regime di convenzione o in forma associata con altri organismi o istituzioni.

2 - Le rendite e le risorse sono impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione degli scopi statuari.

Articolo 9 – Organi della Fondazione

1 - Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di revisione;
- d) il Comitato di valutazione;
- e) l'Assemblea dei partecipanti, qualora siano presente due o più partecipanti, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Articolo 10 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

1 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, di cui 4 (quattro) designati dal Comune di Monterubbiano e 1 (uno) designato dal Comune di Moresco.

2 - I consiglieri di amministrazione sono nominati dal Sindaco rispettivamente di Monterubbiano e di Moresco, secondo le disposizioni dell'ordinamento degli enti locali, e durano in carica per cinque anni e possono essere confermati per una volta.

3 - Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

4 - Tutti i membri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio su proposta del Presidente.

5 - I consiglieri decaduti o che versino in uno stato di incompatibilità o di incapacità sono surrogati, fino alla scadenza del mandato del consiglio, da altro membro designato dall'ente che ha provveduto alla nomina del consigliere decaduto o da sostituire.

6 - I consiglieri, alla scadenza del termine di durata, rimangono in carica e hanno competenza limitata alla ordinaria amministrazione, salvo atti di urgenza, fino alla designazione e all'effettivo insediamento dei consiglieri designandi.

7 - Non possono assumere la carica di Consigliere di amministrazione e se facenti parte del Consiglio sono sostituiti previa delibera del Consiglio di appartenenza, coloro che:

- sono dipendenti della Fondazione;
- abbiano liti pendenti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e che siano stati messi formalmente in mora;
- ricoprono la carica di parlamentare europeo e/o italiano, Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale del Comune di Monterubbiano o del Comune di Moresco;
- ricoprono la carica di Presidente, Assessore o Consigliere della Provincia di Fermo o della Regione Marche;
- sono dipendenti del Comune di Monterubbiano, del Comune di Moresco o della Provincia di Fermo.
- siano parenti ed affini sino al secondo grado con soggetti addetti alla gestione economica per conto della Fondazione o al coordinamento delle strutture o dei servizi gestiti dalla Fondazione.


8 - Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco dei Comuni di Monterubbiano e di Moresco non possono essere designati come consiglieri di amministrazione.

9 - Non possono altresì far parte del consiglio di amministrazione persone legate tra loro da rapporto di coniugio, di ascendenza, discendenza diretta o affinità entro il terzo grado.

10 - Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono assegni o remunerazioni a carico del bilancio della Fondazione.

Francesco Miliozzi
Presidente
Miliozzi Amedeo

Giuseppe...



Articolo 11 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 1 - Il Consiglio può essere convocato in via ordinaria o in via straordinaria.
- 2 - La convocazione in via ordinaria ha luogo almeno due volte all'anno.
- 3 - La convocazione in via straordinaria avviene quando vi sia un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due membri del Consiglio.
- 4 - L'invito a comparire deve essere trasmesso a mezzo di lettera raccomandata al domicilio eletto o consegnato a mano all'interessato ovvero inviato per fax o per posta elettronica, al numero o all'indirizzo e-mail dichiarati dai singoli consiglieri. L'invito deve essere consegnato, trasmesso o inviato almeno tre giorni prima e nelle convocazioni in via straordinaria almeno ventiquattro ore prima della seduta.
- 5 - L'ordine del giorno dei temi da trattare nella seduta di Consiglio deve essere comunicato ai consiglieri, utilizzando una delle modalità indicate al comma precedente, nel termine di almeno ventiquattro ore prima rispetto alla riunione.
- 6 - Ogni consigliere, tramite il Presidente, ha facoltà di far inserire nell'ordine del giorno, prima che sia diramato, le propri proposte.
- 7 - Il Rappresentante dei Partecipanti, di cui all'articolo 17 del presente Statuto, ha facoltà di inserire nell'ordine del giorno argomenti indicati dall'Assemblea dei Partecipanti da sottoporre alla discussione del Consiglio di amministrazione.
- 8 - In caso di urgenza, il Consiglio, con la presenza di tutti i componenti e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non indicati nell'ordine del giorno.

Articolo 12 – Consiglio di Amministrazione: riunioni, deliberazioni e verbalizzazione

- 1 - Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessario l'intervento della metà più uno dei componenti.
- 2 - Il Consiglio, regolarmente riunito, delibera a maggioranza assoluta dei voti, salvo che nelle ipotesi in cui la legge, il presente Statuto o i regolamenti della Fondazione stabiliscano maggioranze qualificate. A parità di voti, la proposta si intende respinta.
- 3 - Le votazioni si svolgono per appello nominale o a voto segreto. Devono sempre svolgersi a scrutinio segreto le votazioni che riguardino questioni concernenti lo stato o fatti riguardanti persone fisiche.
- 4 - Per la validità della riunione non è computato il consigliere che si trovi in stato di incompatibilità rispetto al tema da deliberare, in quanto avente un interesse personale o relativo al coniuge, ascendente, discendente diretto o affine entro il 3° grado.

5 - I processi verbali delle riunioni e delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione sono redatti dal Segretario del Consiglio e firmati dal Presidente, da un consigliere delegato e dal segretario redigente.

6 - Ogni consigliere può fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni e giustificazioni del voto espresso.

Quando qualcuno dei consiglieri si allontani dal luogo di svolgimento della riunione o rifiuti di firmare un atto dovuto o non possa firmare se ne fa menzione nel processo verbale medesimo.

7 - Spetta al consiglio di amministrazione, in particolare, deliberare:

- a) i bilanci, secondo quanto previsto dalla legge;
- b) la costituzione o la resistenza in giudizio;
- c) l'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre eventuali prestazioni perpetue redimibili di ogni natura, che derivino da obbligazioni civili debitamente accertate;
- d) l'accettazione di eredità, lasciti e donazioni a favore della Fondazione;
- e) eventuali modifiche al presente statuto, nonché l'approvazione dei regolamenti;
- f) la nomina in servizio e il recesso di personale;
- g) l'ammissione dei partecipanti, ai sensi dell'art. 5, nonché la determinazione con cadenza annuale dei relativi diritti e prerogative;
- h) la regolamentazione dei servizi e l'adozione della carta dei servizi;
- i) gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio, all'uso delle rendite, che non siano per legge o in base al regolamento di amministrazione e di gestione affidati alla competenza di altri organi statutari o del personale dipendente.

8 - Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere la collaborazione di personale dipendente dei Comuni di Monterubbiano e Moresco, nel rispetto delle disposizioni in tema di ordinamento del lavoro con le pubbliche amministrazioni.

Articolo 13 - Presidente: poteri e attribuzioni


1 - Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

2 - Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) rappresentare la Fondazione in giudizio e nei rapporti con i terzi;
- c) informare il Consiglio di Amministrazione in modo periodico e sistematico relativamente a temi e problemi relativi alla gestione degli affari di ordinaria amministrazione e delle soluzioni adottate;
- d) sottoporre al Consiglio di amministrazione la decisione su affari di ordinaria amministrazione, che a suo insindacabile giudizio sono di particolare problematicità o che comportino un notevole onere economico;
- e) adottare, nei casi di urgenza e necessità, anche provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima seduta successiva alla data di adozione dei provvedimenti medesimi;
- f) promuovere tempestivamente, alla scadenza del mandato dei consiglieri, tutti gli atti necessari per sollecitare il rinnovo della designazione dei membri.

Francesco Lelli
Roberto Spina
Milozzi Anna deo

Giuseppe Lelli



7

3 - Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, eletto in seno al Consiglio, che ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 14 – Norme generali in tema di amministrazione

1 - Il Consiglio può designare al suo interno i delegati di turno, incaricati di funzioni di indirizzo e controllo dell'attività gestionale, nonché di verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali, riferendone al Consiglio medesimo.

2 - Ciascun consigliere delegato, ai sensi del comma precedente, svolge la funzione affidata per un tempo di due anni e può essere confermato per un altro biennio.

3 - I consiglieri delegati ai sensi del comma 1, nell'esercizio delle loro prerogative, rappresentano il Consiglio e curano la piena osservanza delle norme di legge o di regolamento, riferendone al consiglio.

Articolo 15 – Organo di revisione: composizione, nomina e poteri

1 - L'Organo di Revisione è formato da un revisore unico, scelto fra persone di adeguata professionalità e iscritte all'Albo dei revisori contabili.

2 - L'organo di revisione dura in carica tre anni e può essere riconfermato per massimo due mandati consecutivi.

3 - L'organo di revisione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione della Fondazione, attestando la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione diretta al Consiglio di Amministrazione, accompagnatoria alla proposta di deliberazione del conto consuntivo.

4 - La relazione, di cui al comma precedente, evidenzia i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte finalizzate al miglioramento dell'efficienza gestionale e dei risultati.

5 - Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Organo di Revisione ha accesso a tutti gli uffici della Fondazione e agli atti, alle informazioni e alle notizie utili all'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti necessari all'espletamento dell'incarico. Ha diritto, altresì, ad ottenere direttamente copia degli atti e dei documenti necessari allo svolgimento della propria funzione, con l'obbligo della riservatezza e di non utilizzare informazioni e documenti al di fuori dello svolgimento dell'incarico.

6 - Il regolamento di amministrazione e di gestione definisce le funzioni dell'Organo di Revisione e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché funzioni di supporto ai consiglieri delegati

allo svolgimento di specifiche funzioni di indirizzo e controllo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del presente Statuto.

7 - L'Organo di Revisione riferisce al Consiglio di Amministrazione e può partecipare alle sue sedute.

Articolo 16 – Comitato di valutazione

1 - La Fondazione si dota, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di un Comitato di valutazione e di controllo strategico, nonché di metodologie e sistemi di verifica per il controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni e della soddisfazione dei portatori di interesse.

2 - La composizione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati dal Regolamento di organizzazione e di gestione.

Articolo 17 – Assemblea dei Partecipanti

1 - L'assemblea dei Partecipanti è presieduta dal rappresentante dei partecipanti ed ha i seguenti compiti:

- nomina di un rappresentante nei confronti della Fondazione;
- presentazione di proposte da sottoporre alla discussione del Consiglio di Amministrazione.


2 - Il Rappresentante dei Partecipanti ha facoltà di partecipare, con compiti consultivi, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove si discutano argomenti proposti dall'assemblea dei partecipanti.

Articolo 18 – Regolamento di organizzazione e di gestione

1 - Per disciplinare l'organizzazione interna, definire le strutture operative e dotarsi degli strumenti necessari a dare esecuzione al presente Statuto, il Consiglio di amministrazione adotta un regolamento di organizzazione e di gestione.

2 - Il Regolamento, di cui al comma precedente, deve tra l'altro disciplinare:

- a) le modalità più idonee per assicurare la gestione separata del patrimonio dalle attività di erogazione dei servizi;
- b) le modalità ed i criteri di utilizzo delle rendite, dei contributi e delle sponsorizzazioni per finanziare l'erogazione di servizi, lo svolgimento di attività e il funzionamento della Fondazione;
- c) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti dei responsabili interni dei servizi;
- d) i criteri di accesso e le modalità operative per la fruizione dei servizi;
- e) le modalità di acquisizione di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali;
- f) le procedure per la stipulazione di contratti attivi di locazione o di affitto;
- g) la gestione dei rapporti di lavoro con il personale;



- h) composizione e funzionamento del Comitato di valutazione;
- i) le modalità di riconoscimento e le forme di partecipazione dei portatori di interesse, in forma associata o individuale, sentito il comitato di valutazione;
- j) la gestione contabile;
- k) lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 – Modifiche statutarie ed estinzione

1 - Le proposte di modifica al presente Statuto e quelle relative all'eventuale estinzione o trasformazione della Fondazione devono essere approvate con la maggioranza qualificata di almeno i 4/5 dei membri del Consiglio di Amministrazione.


2 - In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra fondazione o organismo privato avente le medesime finalità istituzionali della fondazione, con il vincolo di operare nell'ambito del territorio dei Comuni di Monterubbiano e di Moresco.

Articolo 20 – Clausola transitoria e di rinvio

1 - Le IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi della legge Regione Marche 5/2008, sono soggette alla vigilanza e al controllo della Regione Marche, ai sensi delle disposizioni del codice civile.

2 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Francesco Bellotti
Dos Tommasi
Alcibiade Accedea
Giulio Zanichelli



La presente copia composta di 7 (sette) fogli, è conforme all'originale, munito delle prescritte firme e si rilascia per uso *consuetudinario dalla legge* -----
Fermo, 23 ottobre 2013.. -----

Giuseppe
...

